

## Statuto Associazione sportiva dilettantistica

### DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

#### Art. 1 – Costituzione

È costituita l'associazione sportiva dilettantistica “AERO MODEL CLUB – PISTOIA – ASD”.

#### Art. 2 - Sede legale

L'associazione ha sede in Comune di Serravalle Pistoiese località Ponte di Cencino, via Forniccioni, s.n.c.

#### Art. 3 – Scopi e finalità

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere sportivo dilettantistico amatoriale ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. L'Associazione ha per scopo principale quello di contribuire alla diffusione, alla tutela, allo sviluppo, alla conoscenza e pratica dello sport aeromodellistico in genere ed in particolare l'aeromodellismo radiocomandato e non in tutte le sue forme. L'Associazione, nel perseguimento del suo oggetto sociale, può aderire a iniziative promosse a livello locale da Enti pubblici o privati intese a diffondere, anche nel quadro di manifestazioni culturali e sportive, la conoscenza e la pratica sportiva aeromodellistica. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate a eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie e saltuarie, in quanto integrative delle stesse come – e solo per esempio - corsi per l'insegnamento del volo radiocomandato, gare di vario tipo e livello, mostre, esposizioni e quant'altro utile alla vita dell'Associazione. L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine del raggiungimento dei fini statutari. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

a) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport del volo radiocomandato e non; b) predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio del volo radiocomandato e non; c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina del volo radiocomandato, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici; d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza del volo radiocomandato e non; e) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande; f) pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo, g) aprire un sito con possibilità di scambi e vendite di materiale per l'esercizio del volo radiocomandato e non;

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ed essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

### PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

#### Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni a esse;
- elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche;
- da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati in egual misura dai fondatori, nella somma complessiva di euro 2.850 (DUEMILAOTTOCENTOCINQUANTA/00).

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti ulteriori al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per causa di morte. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

#### *Art. 5 - Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo, consistente in un rendiconto economico e finanziario, ed entro il terzo mese, il bilancio preventivo del successivo esercizio. Non saranno distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo disposizioni di legge.

#### **SOCI**

#### *Art. 6 – Soci*

Sono soci tutti i cittadini italiani e stranieri o Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione annualmente stabilita dal Consiglio e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione: di voler partecipare alla vita associativa; di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione. L'adesione all'Associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno.

#### *Art. 7 - Diritti e doveri degli associati*

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
- di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno;
- di usufruire dei servizi aggiuntivi in base al versamento delle quote suppletive, così come stabilito dal Consiglio direttivo;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo, nel caso in cui voglia usufruire dei servizi suppletivi;
- a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

#### *Art. 8 - Qualità di soci*

La qualità di soci si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci; per radiazione nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti: inadempienza agli obblighi del presente Statuto, inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno, azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, condotta contraria alle attività dell'Associazione o quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La radiazione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al Socio, contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile. I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### *Art. 9 - Amministrazione*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 2 anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

#### *Art. 10 - Presidente, Vice Presidente e segretario*

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

#### *Art. 11 - Riunione del Consiglio*

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### *Art. 12 - Poteri per la gestione ordinaria e straordinaria*

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

#### *Art. 13 - Legale rappresentante*

Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo rettifica da parte di questo alla prima riunione.

### ASSEMBLEA

#### *Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea*

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, tramite telegramma, fax, ovvero e-mail confermato dal destinatario oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 c.c. L'Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

#### *Art. 15 - Bilancio consuntivo e preventivo*

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sullo scioglimento, sulla liquidazione e devoluzione del patrimonio e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

#### *Art. 16 - Diritto di intervenire all'Assemblea*

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di Associazione, il voto è singolo (art. 2538 c.c.). Nelle votazioni, previste nell' O.d.G. dell'Assemblea, hanno diritto al voto i Soci in regola con il tesseramento da almeno un anno continuativo alla data dell'Assemblea. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

#### Art. 17 - Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, e se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

#### Art. 18 - Costituzione

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

#### COLLEGIO DEI REVISORI

#### Art. 19 - Collegio dei revisori

Se richiesto dalla legge o su delibera dell'assemblea dei soci, la gestione dell'Associazione potrà essere controllata da un revisore o da un collegio di revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'assemblea dei soci. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di classe e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

#### CONTROVERSIE

#### Art. 20 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il segretario

i Consiglieri